

Accordo aziendale

- Oggetto:**
- A) Regolamentazione erogazione premio di risultato per gli anni 2009, 2010 e 2011.
 - B) Regolamentazione progressioni di carriera, lavoro a tempo parziale e prestazione giornaliera nei settori impiegatizio ed operai.
 - C) Provvedimenti organizzativi.
 - D) Incentivi all'esodo per pensioni di anzianità.

Il giorno 18 maggio 2009, presso la sede aziendale di via M. Gleno n. 13 in Bergamo,

TRA

ATB Mobilità S.p.A. e ATB Servizi S.p.A.

E

Segreterie Territoriali FILT-CGIL, FIT-CISL e Segreteria Provinciale FastferroVie Bergamo, assistite dalla R.S.U. ATB;

A) Regolamentazione del premio di risultato per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Premesso:

- che l'art. 6 dell'Accordo nazionale 25 luglio 1997 demanda alla contrattazione di secondo livello e nell'ambito della politica salariale aziendale, il compito di istituire il "premio di risultato, con l'obiettivo di realizzare programmi per l'incremento della produttività, della qualità e della competitività dell'azienda, valutando le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive organizzative e di sviluppo, anche occupazionale, tenendo conto della competitività e delle condizioni essenziali di redditività;
- che le parti sopra indicate hanno sottoscritto accordi per la determinazione del "premio di risultato" per l'anno 2005 e, successivamente, per gli anni 2006, 2007 e 2008, stabilendo, di volta in volta, di esaminare congiuntamente i dati relativi all'anno di riferimento, di esprimere valutazioni sui contenuti dei progetti e sugli obiettivi prefissati;
- che le parti, hanno stabilito di sottoscrivere un accordo per gli anni 2009, 2010 e 2011, come di seguito illustrato;

tutto ciò premesso, le parti, ut supra generalizzate,

ATB Mobilità S.p.A.

ATB Servizi S.p.A.



CONCORDANO E STIPULANO

ART. 1 Premesse

Le parti danno atto che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Struttura e validità dell'accordo

2.1 I progetti, successivamente illustrati, sono riferibili alle seguenti tematiche:

- incremento della presenza media "lavorata" del personale aziendale;
- riduzione delle spese per il risarcimento a terzi dei danni da circolazione;
- raggiungimento degli "standard minimi" previsti da alcuni indicatori di qualità relativi al contratto servizio stipulato con il Comune di Bergamo e di "obiettivi di miglioramento" a cui corrisponde la quota aggiuntiva massima stabilita, di anno in anno, del premio di risultato.

2.2 Le parti danno atto che i progetti n. 1, n. 2 e n. 3 ed il relativo "premio di risultato" indicati nel presente accordo hanno validità per il triennio, nella misura indicata anno per anno, mentre per gli anni successivi al 2011 viene consolidato un premio individuale pari a €. 300,00, al parametro retributivo 167, fino a che non siano eventualmente sostituiti da successivi accordi intervenuti tra le parti.

Le parti danno altresì atto che i progetti n. 1 bis, n. 2 bis e n. 3 bis ed il relativo "premio di risultato" hanno validità limitatamente al triennio 2009, 2010 e 2011.

2.3 Per effetto di quanto sopra le parti danno atto che il presente accordo sostituisce ed annulla il precedente accordo aziendale 3 dicembre 2007 denominato "Premio di risultato".

I PROGETTI RELATIVI AGLI STANDARD MINIMI

Progetto n. 1

Incremento della prestazione lavorativa

L'obiettivo del presente progetto è l'incremento della prestazione media lavorativa, su base annuale, del personale aziendale.

La conferma dello standard di deguito indicato nel 2009, 2010, 2011 e negli anni a seguire consente di erogare un premio di risultato individuale annuale fissato in **Euro 150,00** nel 2009, in **Euro 200,00** nel 2010 e in **Euro 200,00** nel 2011 e negli anni a seguire, al parametro retributivo 167.

Lo standard minimo per gli anni 2009, 2010, 2011 e per gli anni a seguire si raggiunge con una presenza annuale media di **251,45** giornate lavorative pro capite, computate includendo le giornate pre-lavorate.

ATB Mobilità S.p.A.

ATB Servizi S.p.A.



